CRITERI PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI CAMERALI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli organi collegiali con poteri decisionali (Consiglio, Giunta) della Camera di Commercio delle Marche.

Articolo 2 - Riunioni in modalità telematica

- 1. E' consentita la partecipazione in modalità telematica alle riunioni degli organi camerali collegiali.
- 2. E' considerata riunione in modalità telematica (videoconferenza):
 - quella in cui ciascun componente partecipa a distanza dalla propria postazione localizzata in qualsiasi luogo,
 - quella in cui uno o più componenti partecipano a distanza dalle diverse sedi camerali,
 - una combinazione dei due casi precedenti.
- 3. La convocazione delle riunioni degli organi collegiali camerali inviata dal Presidente dell'organo deve contenere l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica.
- 4. La riunione in modalità telematica si considera tenuta nella sede in cui si trova la Presidenza / Segreteria Generale dell'organo.
- 5. Per la validità della riunione in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza in presenza, così come per i quorum deliberativi.
- 6. Il Segretario Generale per le riunioni di Consiglio e Giunta certifica nel foglio firme la presenza dei componenti collegati in modalità telematica.
- 7. I componenti dell'organo collegiale che si allontanano dalla riunione telematica, anche per problemi tecnici, devono informare tempestivamente il Presidente.
- 8. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento telematico ad uno o più componenti dell'organo, si darà prioritariamente la possibilità di proseguire il collegamento tramite audioconferenza, come previsto dalla piattaforma in uso di cui all'art.3. In caso negativo il Presidente darà ugualmente corso alla riunione se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'organo impossibilitato a collegarsi a distanza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere rinviata, restando valide le deliberazioni adottate fino a quel momento.

- 9. Qualora si manifestino problemi di connessione ad uno o più componenti dell'organo tra l'intervento, la dichiarazione di voto e l'espressione di voto e non sia possibile ripristinare il collegamento telematico in tempi brevi, neanche tramite audioconferenza di cui al punto 8), il Presidente sospende la procedura di voto fino al ripristino della connessione o, se non realizzabile, dispone il rinvio della trattazione specifica.
- 10. Se il problema tecnico riguarda la stazione dalla quale è stata convocata la seduta, generalmente riferibile alla sede camerale utilizzata, rendendo impossibile di fatto la prosecuzione del collegamento, il Presidente sospenderà la seduta fino al ripristino del collegamento o alla verifica dell'impossibilità di prosieguo: in tal caso ne viene comunicato il rinvio, restando valide le deliberazioni adottate fino a quel momento.
- 11. La partecipazione in modalità telematica non è compatibile con la votazione a scrutinio segreto.

Articolo 3 - Strumenti telematici e modalità di utilizzo

- 1. La partecipazione in modalità telematica alle riunioni degli organi collegiali presuppone la disponibilità di strumenti idonei a garantire:
 - l'accertamento dell'identità degli intervenuti virtualmente, mediante riconoscimento audio/video, e quindi la legittimazione alla partecipazione;
 - la reciproca, biunivoca, adeguata percezione audio-visiva tra tutti i membri e, pertanto, la conseguente simultaneità del collegamento fra tutti i partecipanti;
 - la possibilità di partecipare al dibattito in tempo reale e su un piano di perfetta parità, mediante una adeguata conduzione delle riunioni che consenta interventi "a rotazione" e dibattiti dei partecipanti;
 - lo scambio di documenti e la visione di atti della riunione (mediante gli stessi strumenti telematici e/o lo scambio di mail sui canali già definiti ed utilizzati);
 - la contemporaneità delle decisioni quindi la simultaneità nella espressione dei voti;
 - la constatazione dei risultati della votazione per ciascuna deliberazione per la conseguente indicazione nel processo verbale, in maniera espressa, della manifestazione di voto di ciascun componente collegato telematicamente;
 - la sicurezza dei dati e delle informazioni (audio-video e testo) e, ove prevista, la segretezza dei loro contenuti, nel rispetto delle norme in materia di privacy.

- 2. E' considerata tecnologia idonea a garantire la partecipazione in modalità telematica come sopra descritta l'applicazione <u>Hangouts Meet di Google</u>, appartenente alla piattaforma GSuite, attualmente utilizzata dalla Camera di Commercio delle Marche. Per partecipare è necessario disporre, oltre che di un computer fisso o portatile o tablet o smartphone, degli strumenti necessari ad effettuare videochiamate: webcam, microfono e dispositivo di riproduzione audio (casse o cuffie/auricolari).
- 3. I componenti sono tenuti a comunicare alla Segreteria Generale il proprio indirizzo in uso di posta elettronica, avendo cura di darne tempestiva informativa in caso di variazione. La Segreteria, successivamente alla convocazione con espressa indicazione del ricorso alla modalità telematica, della data, dell'orario e relativo ordine del giorno, farà pervenire tramite e-mail ai componenti il link utile per l'accesso alla videoconferenza. Il link verrà inviato circa 30 minuti prima dell'orario fissato per la riunione, al fine di consentire le necessarie prove tecniche di collegamento. I componenti dovranno essere collegati all'ora della riunione concordata.

Articolo 4 - Organismi del sistema camerale

I criteri e la disciplina di cui sopra si applica anche agli organi collegiali delle aziende speciali, enti, strutture ed associazioni dipendenti e/o collegate alla Camera di Commercio delle Marche, previo recepimento dell'organo competente.